



## **Regolamento per la partecipazione ai Corsi di Formazione di Medicina dello Sport di I Livello e per l'iscrizione alla FMSI in qualità di Socio Aggregato**

### **Art. 1 – Principi generali**

Possono acquisire la qualifica di Soci Aggregati della FMSI i medici-chirurghi, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, privi del diploma di specializzazione in medicina dello sport, in possesso dei requisiti minimi previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto, che abbiano dimostrato interesse per la medicina dello sport e di potere e volere contribuire al perseguimento delle finalità della FMSI e che abbiano effettivamente partecipato, con valutazione positiva, ad un Corso di Formazione di Medicina dello Sport di I Livello della FMSI (di seguito, Corso).

### **Art. 2 – Requisiti di ammissione al Corso**

Possono essere ammessi a frequentare il Corso esclusivamente coloro i quali dimostrino un concreto ed effettivo interesse al perseguimento delle finalità della FMSI e la potenzialità di apportare un contributo reale e fattivo alla FMSI, in possesso di:

- a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medica;
- c) iscrizione all'Ordine dei Medici;
- d) residenza o domicilio o esercizio dell'attività professionale nella Regione che organizza il Corso, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo della FMSI;
- e) requisiti minimi previsti di cui agli artt.3.11bis e 3.12, lett. b) dello Statuto Federale e 6.6 del Regolamento allo Statuto;
- f) adeguato *Curriculum Vitae*, corredato da dettagliate attestazioni assistite da espressa assunzione di responsabilità ai sensi della normativa applicabile in materia (autocertificazione ex D.P.R. 445/2000) e da idonea documentazione comprovante l'acquisizione di competenze ed esperienze in ambito medico-sportivo.

Per attestazioni dettagliate e per idonea documentazione si intende, a mero titolo esemplificativo, quanto di seguito elencato con precipuo riguardo al punto *ii*):

- i. copia del tesserino e/o certificazione della Società sportiva presso cui l'aspirante partecipante al Corso ha prestato attività lavorativa;
- ii. copia delle fatture/ricevute fiscali e/o documenti contabili fiscalmente rilevanti relativi al rilascio - in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia - di certificati medici per l'attività non agonistica ovvero per l'attività ludico-motoria;
- iii. attestazioni rilasciate dalla ASL di competenza per l'esercizio di attività di consulenza in ambito medico-sportivo svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia;
- iv. attestazioni rilasciate da Istituti/Centri di Medicina dello Sport per attività di consulenza in ambito medico-sportivo svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia;
- v. attestazioni rilasciate da parte di strutture sanitarie ovvero strutture sportive per l'esercizio di attività medico-certificatoria svolta in ottemperanza alle disposizioni di legge applicabili in materia;
- vi. attestazione rilasciata da parte della Centrale Operativa Territoriale 118 di competenza relativa alle attività di soccorso e gestione delle emergenze;
- vii. attestazione rilasciata dal Comitato organizzatore di una gara e/o di una manifestazione sportiva con riferimento agli incarichi di assistenza medica alle medesime.

I Laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport possono partecipare al Corso anche in assenza dell'adeguato Curriculum Vitae, di cui al punto f) del comma 1 del presente articolo.

### **Art. 3 – Procedura per l'ammissione al Corso**

L'ammissione al Corso è subordinata ad attente verifiche preliminari circa il possesso dei requisiti minimi specifici di cui all'art.2, oltre a quelli previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto, nonché della relativa documentazione da parte del Presidente dell'Associazione Medico Sportiva territorialmente competente (di seguito, AMS), del Presidente del Comitato Regionale o Delegato Regionale organizzatore del Corso (di seguito, CR) e della Commissione Ammissione Nuovi Tesserati della FMSI.

Il candidato che desideri essere ammesso al Corso, almeno 90 giorni prima dell'inizio dello stesso, deve obbligatoriamente inviare a mezzo *e-mail* al Presidente dell'AMS territorialmente competente tutta la seguente documentazione in formato PDF:

- a) domanda di iscrizione al Corso, completa in ogni sua parte e firmata in calce, scaricabile dal sito web federale [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it) (vedi, Allegato I);
- b) *Curriculum Vitae* contenente dettagliate attestazioni comprovanti l'acquisizione di competenze ed esperienze in ambito medico-sportivo, assistite da espressa assunzione di responsabilità *ex D.P.R. 445/2000* e da idonea documentazione allegata a supporto, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.2, comma 3 per i Laureati in Medicina e Chirurgia iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport;

- c) certificato di iscrizione all'Ordine dei Medici (rilasciato in data non antecedente a 1 anno);
- d) lettera di presentazione di un Socio Ordinario, tesserato alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi;
- e) lettera di presentazione di un Socio Aggregato ovvero di un Socio Ordinario, entrambi tesserati alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, appartenenti alla AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi;

Il Presidente dell'AMS, dopo avere ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 2 del presente articolo, effettua una verifica dei requisiti richiesti e trasmette via *e-mail* tutta la documentazione, unitamente al proprio parere scritto per ciascuna domanda, al Presidente del CR organizzatore del Corso.

Il Presidente CR, ricevute tutte le domande di iscrizione al Corso con l'allegata documentazione e i pareri dei Presidenti AMS:

- a) effettua una puntuale verifica in ordine alla correttezza e alla completezza delle domande di iscrizione e della documentazione allegata a ciascuna domanda di partecipazione;
- b) predispone un parere scritto per ciascuna domanda;
- c) trasmette alla Segreteria FMSI via *e-mail* - con un unico invio contestuale almeno 60 giorni prima dall'inizio del Corso - tutta la relativa documentazione di cui comma 2 del presente articolo, il parere del Presidente AMS territorialmente competente e il suo giudizio conclusivo per singolo candidato.

Tutta la documentazione pervenuta alla Segreteria FMSI sarà quindi sottoposta a verifica da parte della preposta Commissione Ammissione Nuovi Tesserati della FMSI.

#### **Art. 4 – Procedura per la valutazione delle domande di iscrizione al Corso da parte della Commissione Ammissione Nuovi Tesserati**

La Commissione Ammissione Nuovi Tesserati, per ogni candidato, verifica e valuta:

- a) la completezza della documentazione di cui al precedente art.3;
- b) la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.2;
- c) il parere del Presidente dell'AMS territorialmente competente;
- d) il parere del Presidente CR organizzatore del Corso.

La Commissione Ammissione Nuovi Tesserati invia alla Segreteria FMSI l'elenco dei candidati ammessi al Corso. Ove opportuno e ove ritenuto necessario, ha facoltà di trasmettere, congiuntamente a una propria relazione, gli atti al Consiglio Direttivo Federale, al quale è rimessa, solo in tali casi, la decisione definitiva sull'eventuale ammissione al Corso.

## **Art. 5 – Procedure per l'iscrizione al Corso**

La Segreteria FMSI, almeno 30 giorni prima dell'inizio del Corso, comunica via *e-mail* al Presidente CR organizzatore del Corso l'elenco dei candidati ammessi.

È cura del Presidente CR informare tempestivamente via *e-mail* tutti i candidati circa l'esito dell'istruttoria di ammissione al Corso, nonché le date di effettivo svolgimento dello stesso.

Il versamento della quota di partecipazione al corso pari a Euro 600,00 - ovvero pari all'importo della quota vigente nell'anno in cui la domanda viene presentata - deve essere effettuato sul conto corrente FMSI dal candidato solamente dopo la ricezione della comunicazione di avvenuta ammissione al Corso stesso da parte del Comitato Regionale territorialmente competente.

Ove un candidato - che poi sarebbe risultato non ammesso - avesse già erroneamente versato la quota di partecipazione al Corso prima della relativa comunicazione, la FMSI provvederà alla restituzione dell'intero importo alle coordinate bancarie indicate dal candidato stesso.

Gli Specializzandi in Medicina dello Sport possono partecipare al corso versando una quota ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria. La quota di partecipazione al corso versata in misura ridotta, fermo il positivo completamento dell'intero *iter* procedimentale, sarà rimborsata *in toto* allo specializzando in Medicina dello Sport, a seguito della propria partecipazione al primo Congresso Nazionale FMSI utile.

Il candidato ammesso, prima dell'inizio del Corso, deve consegnare al Responsabile del Corso tutta la documentazione in originale di cui al precedente art.3, comma 2, già trasmessa in copia a mezzo *e-mail* al Presidente AMS, e l'attestazione di avvenuto pagamento della quota di partecipazione al Corso.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta o inesatta, non sarà consentita al candidato la partecipazione al corso.

Il candidato ammesso che, per valide e comprovate motivazioni, si trovasse nell'impossibilità di partecipare al Corso, dovrà darne comunicazione scritta, almeno 24 ore prima, dell'avvio dello stesso alla Segreteria FMSI che provvederà all'integrale restituzione della quota versata. Successivamente all'inizio del Corso, il candidato ammesso a quest'ultimo, qualora decidesse di ritirarsi e/o non potesse partecipare all'intera durata dello stesso, non avrà diritto alla restituzione di quanto versato.

## **Art. 6 – Il Corso**

Il Corso della durata *standard* di ore 30, salvo diverso programma stabilito dal Consiglio Direttivo Federale, è organizzato dal Comitato/Delegazione Regionale in 4 giornate, articolate di norma in due *week-end*, con docenti approvati da FMSI, che utilizzano, a supporto del proprio intervento, materiale didattico predisposto dal Comitato Scientifico-Culturale FMSI per l'ECM.

Il predetto materiale didattico è di proprietà della FMSI e dei rispettivi Autori e non può essere ceduto se non nei limiti e per le finalità del Corso.

Ai fini del superamento del Corso è richiesta a tutti i partecipanti la frequenza effettiva e continuativa, nonché il superamento delle due prove dell'esame finale.

Al fine di consentire ai candidati un'adeguata preparazione, l'esame finale sarà effettuato – di norma – tra i 30 e i 60 giorni successivi al termine del Corso presso la sede che sarà indicata nella convocazione trasmessa via *e-mail*.

L'esame finale si articolerà in due prove: a) una prova scritta, contenente domande con risposte a scelta multipla, valutata immediatamente dalla Commissione d'esame all'uopo costituita e - solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta con punteggio non inferiore a 80/100 - b) un esame orale, consistente nella discussione con la Commissione di argomenti inerenti al Corso.

La Commissione d'esame è costituita da due docenti del corso e, di norma, dal Presidente del Comitato Scientifico-Culturale FMSI per l'ECM o da un suo delegato.

Nel caso in cui il numero dei candidati che abbiano superato la prova scritta fosse superiore a 30 persone, potranno essere costituite due Commissioni d'esame secondo le modalità e i criteri sopraindicati.

La decisione della Commissione d'esame è sovrana.

Ai candidati che, per valide e comprovate ragioni, non abbiano potuto sostenere l'esame finale è riconosciuta la possibilità, per un'unica volta, di sostenere l'esame finale al primo corso successivo che si terrà nella propria regione, salvo deroghe del Consiglio Direttivo Federale.

I candidati che non superano l'esame finale dovranno essere ammessi e partecipare *ex novo* – secondo quanto previsto dal presente Regolamento – al Corso.

#### **Art. 7 – Procedura di iscrizione alla FMSI in qualità di Socio Aggregato**

Il candidato, successivamente alla comunicazione di positivo superamento del Corso da parte della Segreteria FMSI, per completare l'*iter* procedimentale finalizzato al tesseramento in qualità di Socio Aggregato, deve presentare alla FMSI tutta la documentazione prevista, scaricabile dal sito web federale [www.fmsi.it](http://www.fmsi.it), completa delle dichiarazioni in ordine a quanto prescritto dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto (vedi, Allegato II).

La domanda di iscrizione alla FMSI, completa degli allegati ivi richiamati e corredata dalla ricevuta di versamento della quota di Euro 100,00 ovvero della quota vigente nell'anno in cui la domanda viene presentata, deve essere indirizzata al Presidente dell'AMS territorialmente competente che, previa attenta verifica dei requisiti richiesti, la sottoscrive per accettazione e la trasmette all'Ufficio Tesseramento FMSI.

La domanda di tesseramento, nello specifico, deve essere accompagnata dalle lettere di presentazione di almeno 3 (tre) Soci, tesserati da almeno 8 (otto) anni alla FMSI e in regola con il

tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità di seguito disposte.

Le lettere di presentazione di cui al precedente art.3, comma 2, lettere d) ed e), sono ritenute valide anche ai fini dell'iscrizione alla FMSI, a condizione che non siano stati compiuti dall'aspirante Socio Aggregato – nel periodo che intercorre fra la fase di richiesta di ammissione al Corso e quella di richiesta di tesseramento – fatti e/o atti che possano determinare una qualsiasi violazione delle disposizioni statutarie e delle previsioni regolamentari FMSI e/o la perdita degli altri requisiti richiesti.

Nel caso in cui tali fatti e atti fossero riferiti, a mero titolo esemplificativo, a qualsiasi organo, ente o soggetto appartenente a FMSI, ad altre Federazioni Sportive Nazionale e/o al CONI e/o accertati dai predetti organi, enti o soggetti, le lettere di presentazione, di cui al precedente art.3, comma 2, lettere d) ed e), nonostante l'effettiva frequenza e il positivo superamento del Corso, devono essere obbligatoriamente e nuovamente rilasciate da:

- un Ordinario, tesserato alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, quale componente del Consiglio Direttivo dell'AMS alla quale l'aspirante Socio Aggregato intende iscriversi;
- un Ordinario oppure un socio Aggregato, entrambi tesserati alla FMSI da almeno 8 (otto) anni e in regola con il tesseramento alla FMSI nell'anno di presentazione della domanda, appartenenti alla detta AMS.

La terza lettera di presentazione deve essere sempre rilasciata, unicamente in fase di tesseramento alla FMSI, da un componente del Consiglio Direttivo Federale in possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.

Tutta la documentazione afferente la domanda di tesseramento alla FMSI è esaminata dalla Commissione Ammissione Nuovi Tesserati che accerta la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento allo Statuto.

La Commissione trasmette quindi un parere - favorevole o contrario - sull'accettabilità della richiesta di tesseramento al Consiglio Direttivo Federale al quale spetta la decisione definitiva sull'eventuale tesseramento del richiedente.

Dopo l'eventuale approvazione del Consiglio Direttivo Federale, con apposito provvedimento deliberativo, l'Ufficio Tesseramento FMSI invia a coloro ai quali è stato espresso parere favorevole la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione alla FMSI.

### **Art. 8 – Mantenimento dello *status* di Socio Aggregato**

I Soci Aggregati, ai fini del mantenimento della propria qualifica, devono partecipare all'attività formativa e di aggiornamento disposta e organizzata dalla FMSI e, in ottemperanza a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Federale, devono conseguire un numero minimo di 30 "crediti formativi FMSI" per ogni biennio successivo all'iscrizione alla FMSI (vedi, Allegato III).

Ferme le cause di cessazione di appartenenza alla FMSI in ordine alle quali si rimanda alle disposizioni statutarie e regolamentari vigenti, l'omessa partecipazione alla detta attività formativa ovvero la partecipazione alla stessa senza il conseguimento del numero minimo di crediti formativi FMSI in un biennio determina la perdita dello *status* di Socio Aggregato.

In caso di perdita dello *status* di Socio Aggregato FMSI, ai fini di una successiva ed eventuale re-iscrizione alla FMSI nello stesso ruolo, è necessario effettuare una nuova procedura di ammissione al Corso secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

I Soci Aggregati che raggiungono la quota di 85, sommando alla loro età anagrafica gli anni di consecutivo tesseramento alla FMSI, pur essendo favorita e auspicabile la partecipazione all'attività formativa e di aggiornamento disposta e organizzata dalla FMSI, non sono tenuti al raggiungimento dei 30 crediti formativi.

### **Art. 9 – Disposizione finali**

Il presente regolamento, previa approvazione del Consiglio Direttivo Federale con apposito provvedimento deliberativo, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* istituzionale della FMSI.

Il candidato, con la presentazione e con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Corso, accetta che tutte le controversie insorte e/o che potessero insorgere tra le parti in ordine al presente Regolamento, comprese quelle relative alla sua validità, alla sua interpretazione e alla sua applicazione, saranno devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri. Due componenti sono designati dalle parti uno per ciascuna. Il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato su accordo degli arbitri nominati dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo membro, vi provvederà su istanza della parte più diligente il Presidente del CONI. Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda a tutte le norme statutarie e a tutte le previsioni regolamentari della FMSI che coloro i quali intendono prendere parte al Corso di Medicina dello Sport di I Livello al fine di acquisire e mantenere lo *status* di Socio Aggregato dichiarano di ben conoscere e di accettare con la presentazione e con la sottoscrizione della domanda di partecipazione al Corso.